

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2910-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1649)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(BERSANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(BONINO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 luglio 2007*

(Relatore: RUGGERI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2910.

La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in data 26 luglio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2910.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2910 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto a regolare il passaggio verso la liberalizzazione di contratti di fornitura concernenti il mercato energetico;

nel disciplinare in via d'urgenza tale settore di mercato, esso richiama parzialmente i contenuti di un provvedimento all'esame del Senato (S. 691) volto all'attuazione di tre direttive comunitarie, due delle quali (2003/54/CE e 2003/55/CE) erano già oggetto di una specifica delega legislativa, prevista dagli articoli 15 e 16 della legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62), che non è stata però esercitata entro il termine stabilito (12 maggio 2006); peraltro, il decreto in esame risponde nuovamente all'esigenza di conformarsi a deliberazioni di origine comunitaria, finalità già perseguita da diversi provvedimenti che, in un lasso di tempo relativamente breve, si sono affiancati allo strumento annuale della legge comunitaria il cui testo, per l'anno 2007, è anch'esso pendente presso il Senato;

reca disposizioni che rinviano a successive attività procedurali e provvedimentali del Ministero dello sviluppo economico, i cui elementi costitutivi appaiono talora descritti in modo sommario e risultano privi dell'indicazione di un termine per il loro compimento: ad esempio, ai sensi del comma 2-*bis* « il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, *promuove* la piena attuazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE »; analogamente, ai sensi del comma 4 e del comma 6, il Ministro dello sviluppo economico, rispettivamente, « *emana indirizzi* » ovvero « *adotta iniziative* per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi »; infine ai sensi del comma 6-*bis* « con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *semplifica le procedure* » relative a determinate attività delle pubbliche amministrazioni;

introduce altresì, al comma 2, una disciplina i cui contenuti si connettono strettamente a quanto già statuito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, cui appare dunque opportuno rinviare in modo esplicito;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo n. 2910, recante « Liberalizzazione dei mercati dell'energia », approvato dal Senato,

considerato che:

le disposizioni da esso introdotte sono riconducibili alla materia, di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) (« tutela della concorrenza »), in considerazione della loro prevalente finalità;

rileva altresì la materia, di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) (« rapporti dello Stato con l'Unione europea »), in quanto il provvedimento reca disposizioni volte a prevenire un'eventuale procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato recepimento della disciplina comunitaria in materia di liberalizzazione del mercato elettrico;

la materia della « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » è compresa tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti del Governo per cui al previsione, al comma 6, dell'articolo 1, dell'utilizzo di somme giacenti presso la Cassa conguaglio del settore elettrico non è suscettibile di incidere negativamente sui saldi di finanza pubblica

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

